



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2020**

NR. Progr. 36

Data 29/09/2020

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 29 SETTEMBRE 2020 alle ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PICCIONI FABRIZIO	X		10.	SIGNORINI LUCA	X	
2.	VALENTINI FILIPPO	X		11.	LAZZARI LAURA		X
3.	DOMINICI MARCO		X	12.	DAMIANI PAOLA	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	X		13.	PONTIS VERONICA	X	
5.	FERRI GIUSEPPINA	X		14.	SENSOLI MARCO	X	
6.	BELPASSI ALEX	X		15.	CECCHETTO CLAUDIO		X
7.	TONINI MANUELA	X		16.	GUAGNELI LUIGI		X
8.	BAROGI EMANUELE	X		17.	SAVORETTI SARA	X	
9.	BERARDI RAFFAELLA	X					

Sono inoltre presenti gli assessori non consiglieri: Marco Ubaldini e Nicola Schivardi.

Partecipa alla seduta il vicesegretario: Dott. PASQUINI AGOSTINO.

Il Presidente del Consiglio Comunale, BAROGI EMANUELE, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 22/09/2020

Dott. Fabrizio Bernardi

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 22/09/2020

Dott. Fabrizio Bernardi

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

L'unico originale delle deliberazioni del Consiglio Comunale è il documento informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n.160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Considerato che la nuova disciplina dell'Imposta municipale propria “IMU”, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al comma 756 della L.160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.45 del 10/07/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013 e valesse fino all'anno 2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 28/04/2016 con cui è stata approvata per l'anno di imposta 2016 l'aliquota TASI pari allo 0 (zero) per mille per tutte le fattispecie imponibili;

Preso atto che per il Comune di Misano Adriatico, non avendo assunto atti deliberativi successivi a quelli soprarichiamati, dal 2016 la TASI non risulta più applicabile per nessuna delle fattispecie previste;

Atteso che con L. n.160/2019 sono state attratte a tassazione le medesime situazioni impositive già previste per l'IMU e la TASI fino al 2019, con possibilità di differenziazione delle aliquote, nei limiti massimi e minimi stabiliti per ciascuna tipologia, fino all'azzeramento delle stesse;

Dato atto che i fabbricati rurali strumentali (art.9 comma 3-bis D.L. 133/93) e i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) erano esenti IMU per legge fino al 2019 e non tassabili ai fini TASI per il Comune di Misano Adriatico, in virtù della suddetta delibera di C.C. n.21 del 28/04/2016;

Ritenuto, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione, tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, di applicare per il 2020 le medesime aliquote valide per il 2019 ai fini IMU e TASI, con mantenimento delle differenziazioni e delle agevolazioni già in essere fino a tutto il 2019 e, tra queste, la non applicazione del tributo IMU, attraverso l'azzeramento delle aliquote di base, per i fabbricati rurali strumentali (art.9 comma 3-bis D.L. 133/93) e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1° gennaio 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e la detrazione del tributo come segue:

- ◆ aliquota dello 0,45% per l'abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze;
- ◆ aliquota dello 0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i beni merce;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,76% per l'abitazione e relative pertinenze concesse in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; per l'abitazione e relative pertinenze concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; per l'abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai sensi dell'art.1 comma 747 della L.n.160/2019; per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90% per i terreni agricoli e incolti e per le aree fabbricabili;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90 % per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90 % per gli immobili classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8, posseduti da persone fisiche e da questi concessi in locazione a società di persone o a società di capitale, nelle quali il locatore o i locatori possiedono oltre il 50% del capitale sociale;
- ◆ aliquota ordinaria dell'1,06% applicabile a tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti categorie;
- ◆ conferma nella misura di € 200,00 della detrazione prevista dall'articolo 1, comma 749, della L. n.160 del 27/12/2019 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. n.34/2020, il quale interviene a modificare l' art. 107, comma 2, del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) il quale posticipa al 30 settembre l'attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;

Rilevato che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del D.L. n.34/2020 della scadenza speciale già prevista con riferimento all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione del relativo regolamento e delle misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 3-bis, dell'art. 106 del D.L. n.34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del D.L. n.201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, disponendo lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2020, entro il 16 novembre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo, mediante firma elettronica qualificata (*art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013*), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Savoretti, Pontis, Sensoli,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa richiamate che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di stabilire**, per l'anno 2020, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle misure di cui all'allegato prospetto (**Allegato "A"**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di confermare**, per l'anno 2020, nella misura di € 200,00 la detrazione prevista dall'art.1 comma 749 della L.n.160/2019 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A8, A/9 e le relative pertinenze. Detta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 24/07/1977 n.616;
3. **di dare atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
5. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (a seguito della proroga ex comma 3-bis, art. 106, DL 34/2020), per la pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i., ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Infine, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Savoretti, Pontis, Sensoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 29/09/2020

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione, debitamente firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal sottoscritto Segretario Comunale è stato archiviato agli atti dell'amministrazione comunale.

Il file originale su cui viene iscritta la presente deliberazione, generato in data odierna dal programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale che ne dispone:

- **la pubblicazione all'albo pretorio** online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l'immediata esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione a mente dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- **la pubblicazione nel gestionale on-line** alla libera consultazione di ogni cittadino, mediante apposito link sul sito istituzionale e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente
- **la conservazione** nel programma gestionale e successivo versamento in conservazione sostitutiva,

Li, 02 ottobre 2020

Il Vicesegretario Comunale
Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)



Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di RIMINI

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020

Fattispecie		Aliquota
A	Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,45%
B	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
	Immobili merce/invenduti: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.	
C	Abitazioni locatae a canone concordato e relative pertinenze (*) : unità immobiliare concessa in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell' art.2, comma 3 , della legge n. 431/1998. Riduzione di imposta al 75%.	0,76%
	Abitazione in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze (*) che la occupano quale loro abitazione principale. Si applica, oltre all'aliquota ridotta dello 0,76 %, anche la riduzione della base imponibile al 50%, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che siano rispettati i requisiti previsti dall'art.1 comma 747 lettera c) della L. n.160/2019.	
	Unità immobiliare abitativa e relative pertinenze (*) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all' A.I.R.E. , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.	
D	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) , classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8.	0,90%
	Immobili, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8, posseduti da persone fisiche e da questi concessi in locazione a società di persone o a società di capitale , nelle quali il locatore o i locatori possiedono oltre il 50% del capitale sociale.	
	Terreni agricoli e incolti	
	Aree fabbricabili	
E	Altri immobili: tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti fattispecie (<i>Aliquota ordinaria</i>).	1,06%

(*) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizioni per usufruire delle aliquote agevolate:

1) Aliquota ridotta di cui alla lettera **C** per **locazioni a canone concordato**: i soggetti aventi diritto dovranno presentare la richiesta di applicazione di aliquota ridotta relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato. Alla richiesta deve essere allegata copia del contratto di locazione registrato, completo di certificato di asseverazione di conformità del canone, e la stessa è valida per il periodo di durata del contratto salvo proroga o interruzione anticipata, da comunicare nei medesimi termini di cui sopra.

2) Aliquota ridotta di cui alla lettera **C**, per **comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado**: i soggetti aventi diritto dovranno attestare il possesso dei requisiti su modello fornito dal Comune, da consegnare presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato. Alla richiesta deve essere allegata copia del contratto di comodato gratuito registrato in caso di ulteriore agevolazione. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

3) Aliquota ridotta di cui alla lettera **D**, relativamente agli **immobili non produttivi di reddito fondiario e agli immobili delle società**: è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, di apposita comunicazione nella quale sono individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi catastali, la categoria, la classe e la rendita. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

4) Aliquota ridotta di cui alla lettera **D**, relativamente agli **immobili concessi in locazione a società di persone o a società di capitali**: è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, di apposita comunicazione nella quale sono individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi catastali, la categoria, la classe e la rendita. Alla richiesta deve essere inoltre allegata copia del contratto di locazione e della visura camerale. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.